



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 22

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 27053/2014

UDIENZA DEL

27/09/2016 ore 10:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRUNO	PAOLO ANTONIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PERINELLI	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	RAIMONDO	CARMELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°
24178/22/16

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/10/16

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 27053/2014
spedito il 10/12/2014

- avverso SOLLECITO n° 2644 TARSU/TIA 2011
contro:
COMUNE D'
difeso da:
OCCAGNA AVV. DOMENICO
P.LE P. GUGLIELMOTTI 7 00053 CIVITAVECCHIA

proposto dal ricorrente:

altre parti coinvolte:

IN FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il 9. 12.2014 al Comune di [redacted] in persona del Sindaco *pro-tempore*, e al [redacted] I. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, [redacted] chiedeva che questa Commissione Tributaria Provinciale, previa sospensione del provvedimento impugnato, annullasse il ruolo suppletivo *Tia Straordinaria 2011*, con riferimento al sollecito n. 2644 emesso il 16.10.2014 dalla convenuta [redacted] e degli atti connessi e conseguenti.

Esponeva il ricorrente che, con delibera n. 136 del 18.12.2012, intestata "adeguamento della tariffa rifiuti per l'esercizio finanziario 2011 in applicazione dell'art. 49 del d.legisl. 5 febbraio 1997, n. 22" l'Amministrazione comunale di [redacted] aveva disposto, ora per allora, l'adeguamento della tariffa rifiuti per l'anno 2011, al fine di coprire disavanzo di gestione della

[redacted] società interamente partecipata dallo stesso Comune al fine di gestire i servizi pubblici della città, autorizzando la stessa società a fatturare il conguaglio di € 4.007.396,05 da ripartire proporzionalmente nei confronti delle utenze servite, in applicazione art. 14 del regolamento in materia di TIA (emanato dal commissario straordinario n. 128 del 14.4.2006). Tale disposizione che consentiva l'adeguamento compensativo delle tariffe, previa deliberazione del consiglio comunale, in presenza di eventi straordinari che avrebbero comportato un aumento di costi del servizio di igiene urbana in misura eccedente il 10% di quanto stabilito dal piano economico finanziario approvato annualmente.

Proposto ricorso al T.A.R. Lazio avverso la detta delibera ed in esito all'annullamento della stessa, la società di servizi aveva proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, che revocava l'annullamento, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice tributario.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava il sollecito di pagamento ed il relativo ruolo, denunciando eccesso di potere e violazione del diritto di difesa del contribuente, per mancata allegazione degli atti endoprocedimentali.

Chiedeva, altresì, che fosse riconosciuta la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. per insussistenza del credito azionato.

Si costituiva in giudizio il Comune di [redacted] in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Occagna, in virtù di procura generale alle liti per nota Capocasale del 16.12.2014, che resisteva al ricorso, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario e, in subordine, il

difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che le fatture erano state emesse dalla
Nel merito, sosteneva l'infondatezza del ricorso.

Non si costituiva, invece, la / i nonostante l'atto introduttivo le fosse stato ritualmente notificato.

2. Disattesa l'istanza di inibitoria, all'odierna udienza la causa era trattenuta per la decisione.

IN DIRITTO

1. E', di certo, fondata la pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal convenuto Comune.

Al riguardo, va richiamato il referente normativo in materia, rappresentato dall' art. 14, comma 33, del d.l. 31 maggio 2010, n.78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", entrato in vigore il 31/5/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 secondo cui *«Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nd.r. T.U. dell'ambiente, che ha introdotto la tariffa integrata ambientale c.d. TIA2), si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.*

Alla stregua di tale perspicua disposizione, che introduce una sorta di interpretazione autentica in merito alla controversa natura della tariffa in questione, spetta, dunque, al giudice ordinario la cognizione dei giudizi sorti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (si è detto 31.5.2010).

Pertanto, *ratione temporis*, in rapporto alla data di introduzione del presente giudizio, competente a conoscere della detta controversia è il giudice ordinario, senza che rilevanza alcuna possa assumere il riferimento all'anno d'imposta (peraltro, nel caso di specie, pur esso successivo). In tal senso, ad avviso del Collegio, va puntualizzato il conforme giudizio espresso da questa stessa Commissione Tributaria (sent. n. 24457/13/2014 del 12.11.2014, che nel dichiarare il difetto giurisdizione, ha fatto riferimento all'anno di emissione delle fatture ed a "pretese relative a periodi successivi al 2010"; cfr., pure, sent. n. 18241/36/15 del 4.6.2015).

2. Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria.

La peculiarità della questione e l'epilogo decisorio inducono a ravvisare giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2016.

IL PRESIDENTE EST.
Paolo Antonio Bruno

